

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto:

"Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter cod. civ.".

* * *

A) MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

Con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 è venuta a scadere l'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie ordinarie, concessa dall'Assemblea ordinaria del 15 settembre 2006.

La citata Assemblea aveva modificato la precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea di bilancio 2006 al fine di riflettere l'intervenuta revoca dalla guotazione delle azioni ordinarie e ciò sia per quanto riguarda le modalità operative per la realizzazione degli acquisti di azioni proprie, sia per quanto riguarda le finalità dell'operazione. Nel rinnovare il fondo acquisto azioni proprie nella sua consistenza di 75 milioni di Euro, l'Assemblea aveva autorizzato l'organo amministrativo ad acquistare sia azioni proprie ordinarie, secondo la disciplina generale di legge, ad un prezzo compreso tra un minimo di 2 Euro ed un massimo di 3,85 Euro e per le finalità ritenute opportune dal Consiglio, sia azioni di risparmio, con le modalità previste dall'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, ad un prezzo di Euro 2,9275 per azione, e ciò al fine di offrire agli azionisti di risparmio una alternativa alla conversione facoltativa delle loro azioni in azioni ordinarie prevista dall'art. 11 dello statuto, ad essi attribuita dall'Assemblea straordinaria il 15 settembre a fronte della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie. L'assemblea ordinaria della Società in data 20 novembre 2006 ha poi elevato il prezzo di acquisto delle azioni di risparmio a Euro 3,346 per azione, al fine di adeguarlo al prezzo di esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di risparmio a fronte della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie deliberata dall'assemblea straordinaria e dall'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio in pari data.

Nell'ambito dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea, la Società ha acquistato, in concomitanza



con le procedure di conversione facoltativa previste dall'art. 11 dello statuto, n. 1.201.143 azioni di risparmio e tali azioni, convertite in ordinarie a seguito della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in ordinarie attuata nel dicembre del 2006, sono ora in portafoglio alla Società.

Si evidenzia che l'autorizzazione ad effettuare operazioni sulle proprie azioni può conservare una sua residua utilità anche nel contesto delle operazioni straordinarie già deliberate dal Consiglio (in particolare, la fusione della Società nella controllante BNP Paribas) e ciò anche al fine di assicurare alla Società la necessaria flessibilità nella gestione delle vicende che potranno interessare il capitale sociale medio tempore (ad esempio in connessione all'eventuale recesso dei soci o all'esercizio di stock option a suo tempo assegnate).

Il Consiglio d'Amministrazione propone, quindi, di rinnovare per un ulteriore periodo di 12 mesi, e, quindi, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Banca al 31.12.2007, (i) sia l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie, agli stessi termini e condizioni, per le stesse finalità e negli stessi limiti quantitativi già deliberati dall'Assemblea del 15 settembre 2006 rinnovando e ripristinando alla sua originaria consistenza il Fondo azioni proprie di Euro 75 milioni, (ii) sia l'autorizzazione alla vendita delle azioni proprie ordinarie in portafoglio, ad un corrispettivo non inferiore a 2 Euro per azione.

B) NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, cod. civ., in nessun caso il valore nominale delle azioni proprie detenute in portafoglio, direttamente o per il tramite di società controllate, può eccedere la decima parte del capitale sociale.

Tenuto conto che, alla data della presente relazione:

- (i) il capitale sociale sottoscritto e versato della Banca ammonta ad Euro 2.229.025.911,12, rappresentato da n. 3.095.869.321 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,72 cadauna; e
- (ii) la Banca detiene n. 1.201.143 azioni proprie in portafoglio,

il numero massimo di azioni proprie ordinarie, che il Consiglio di Amministrazione potrà acquistare con le modalità indicate dall'assemblea, è pari a n. 308.385.789 azioni, essendo pari a n.



309.586.932 il numero massimo di azioni proprie ordinarie complessivamente detenibili, direttamente o tramite Società controllate. Tale numero sarà proporzionalmente ed automaticamente aumentato in occasione di eventuali aumenti del capitale sociale attuati durante il periodo di durata dell'autorizzazione, sempre nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 2357 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., le azioni proprie verranno acquistate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A tale riguardo, si segnala che l'assemblea ordinaria del 15 settembre 2006, nel rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie già in essere, aveva confermato l'ammontare del Fondo acquisto azioni proprie, per complessivi Euro 75.000.000, Fondo che si propone di confermare, anche nel suo ammontare.

C) Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni; corrispettivi minimi e massimi

L'acquisto di azioni ordinarie, in quanto non quotate sul MTA, potrà avvenire con le modalità previste in via generale dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sia fissato in un ammontare non inferiore ad un minimo di Euro 2 e non superiore ad un massimo di Euro 3,85.

Per quanto concerne il corrispettivo della vendita delle azioni proprie ordinarie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, in misura pari a 2 Euro, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

D) AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2357 TER, COMMA 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 *ter*, comma 2, cod. civ., si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare sia in merito all'esercizio totale o parziale del diritto di opzione per le azioni proprie detenute in portafoglio, stabilendo quale corrispettivo minimo il valore nominale delle azioni stesse e quale corrispettivo massimo il prezzo di emissione delle nuove azioni, sia in merito all'eventuale negoziazione dei diritti di opzione, nel rispetto degli stessi criteri individuati



per l'acquisto e la vendita delle azioni proprie;

E) DURATA PER LA QUALE L'AUTORIZZAZIONE È RICHIESTA

L'autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie ordinarie viene richiesta fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Banca al 31.12.2007.

* * *

Alla luce di quanto innanzi esposto, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione

"L'assemblea ordinaria di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.:

 esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2007, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter cod. civ.;

delibera

- 1) di rinnovare la consistenza del fondo acquisto azioni proprie, mantenendone l'importo in Euro 75.000.000;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. e dell'art. 2357-*ter* cod. civ., l'acquisto e la vendita di azioni proprie nel rispetto della consistenza del fondo di cui al precedente punto 1, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:
 - (i) il numero massimo di azioni proprie ordinarie complessivamente detenibili, direttamente o per il tramite di società controllate, è fissato in n. 309.586.932, pari alla decima parte delle azioni che costituiscono il capitale sociale, e sarà proporzionalmente ed automaticamente aumentato in occasione di eventuali aumenti del capitale sociale attuati durante il periodo di durata dell'autorizzazione, sempre nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 2357 cod. civ.;
 - (ii) gli acquisti di azioni ordinarie potranno essere effettuati ad un prezzo per azione non inferiore ad un minimo di Euro 2 e non superiore ad un massimo di Euro 3,85;
 - (iii) le vendite di azioni proprie ordinarie potranno essere effettuate alle condizioni, modalità e termini fissati di volta in volta e per ogni singolo atto di disposizione dal Consiglio di Amministrazione, ma con l'espressa previsione di un prezzo minimo non inferiore a Euro 2;



3) di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare sia in merito all'esercizio totale o parziale del diritto di opzione per le azioni proprie detenute in portafoglio, stabilendo quale corrispettivo minimo il valore nominale delle azioni stesse e quale corrispettivo massimo il prezzo di emissione delle nuove azioni, sia in merito all'eventuale negoziazione dei diritti di opzione, nel rispetto degli stessi criteri individuati per l'acquisto e la vendita delle azioni proprie;

4) che la presente autorizzazione abbia validità fino a diversa deliberazione e, comunque, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Banca al 31.12.2007;

5) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – e per esso l'Amministratore Delegato della Banca – ad effettuare tutte le operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie sopra indicate.".

* * *

Siamo fiduciosi che la predetta proposta troverà la Vostra approvazione.

Roma, 23 marzo 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE